



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it - soic815004@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 15 dicembre alle ore 12.10 nel locale dell'Istituto Comprensivo di Ardenno
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 novembre 2021
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con verbale
n.4 del 09/12/2021

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo di Ardenno

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Maria Concetta Rosafio

PARTE SINDACALE

Francesco Scarinzi

RSU

Roberta Barri

Maria Giulia Rocca

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS.....

PREMESSA

Il sistema delle relazioni sindacali avviene nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze e si pone l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività (art. 7 CCNL 2018).

Sono materia di contrattazione integrativa di istituto quelle previste dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola 2018, come modificate ed integrate dal D.L.vo n. 150/2009.

La contrattazione integrativa di istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dei vincoli e dei limiti stabiliti dalle norme di legge, con riferimento a quanto stabilito dal D.L.gls n. 165/2001, in merito a:

- a. disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione;
- b. modifica del rapporto tra fonti normative;
- c. ambiti previsti dalla contrattazione collettiva e contrattazione integrativa;
- d. abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente protocollo di intesa si applica a tutto il personale in servizio nella scuola sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, ed è sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 19.4.2018, dal CCNL Scuola 29.11.2007, dal D.L.vo n. 165 del 30.3.2001, dal D.L.vo 150/2009 e dalla Legge 135/2012, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora incompatibili.
3. Il presente protocollo d'intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia o fino alla richiesta di revisione presentata da una delle parti.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Sarà in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione Scolastica.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente protocollo alla bacheca sindacale di ciascun edificio scolastico dell'Istituto e alla pubblicazione sul sito web.

Articolo 2. Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.¹
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

¹ La procedura deve essere avviata entro **sette** giorni dalla richiesta di una delle parti, art 7 comma 2 CCNL 19/4/2018

Articolo 3. Trasparenza

1. L'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito di istituto di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'Istituzione Scolastica e alle attività del PTOF, indicanti le attività, gli impegni orari e i criteri di assegnazione dei compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza.
2. L'affissione degli atti all'Albo e la pubblicazione al sito dell'Istituto costituiscono esecuzione del diritto all'informazione successiva e/o preventiva.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4. Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei lavoratori e la loro crescita professionale con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza del servizio e le condizioni di lavoro.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:²
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Esame congiunto
 - d. Informazione successiva
 - e. Interpretazione autentica, come da art. 2.

Articolo 5. Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. Il Dirigente Scolastico fornisce via e-mail alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione degli incontri, almeno due giorni prima degli incontri medesimi, salvo urgenze. In particolare, fornisce la documentazione sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi.
4. Negli incontri la delegazione di parte pubblica sarà costituita dal Dirigente Scolastico, che si potrà avvalere del supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e dalla delegazione sindacale della RSU e dei rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL.

² Ai sensi del CCNL 2016-2018 le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli relazionali: Partecipazione (Informazione art 22 comma 7 e Confronto art 22 comma 8 lettere b1 e b4); Contrattazione Integrativa art 22 comma 4 lettere C1-C9).

5. Il calendario di massima degli incontri viene fissato nel primo incontro e tiene conto delle scadenze legate alle materie oggetto di contrattazione indicate nel CCNL vigente, salvo richiesta da entrambe le parti legate all'informazione preventiva e successiva.

Articolo 6. Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dagli articoli 7 e 40 del CCNL 19.4.2018.
2. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
3. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
4. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL 2018 indicate accanto ad ogni voce dell'art. 22, comma 4 lettera c):
 - c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto;
 - c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Articolo 7. Informazione e confronto

1. Sono oggetto di confronto come previsto dall'art. 4, comma 8, lettera b):³
 - b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Sono oggetto di informazione come previsto dall'art. 4, comma 9, lettera b):
 - b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo 8. Esame congiunto⁴

1. La RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali possono, entro due giorni lavorativi dalla conclusione dell'informazione, chiedere mediante richiesta scritta che sia attivato l'esame congiunto.
2. L'esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall'art. 5, comma 3 del D.L.vo 165/2001, novellato dall'art. 2, comma 17 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012. Sono materie di esame congiunto tutte le determinazioni adottate dal Dirigente scolastico in materia di organizzazione del lavoro, in particolare quelle di cui alle lettere h), i), ed m) dell'art. 22, comma 4, lettera c) del CCNL 19.4.2018.
3. L'esame congiunto si svolge in appositi incontri che hanno inizio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante l'esame congiunto le parti si ispirano a principi di trasparenza, responsabilità e correttezza e, in un'ottica di prevenzione dei conflitti, sono impegnate a ricercare una posizione possibilmente condivisa sugli argomenti ad esso demandati.
4. L'esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall'apertura. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. In caso di mancata intesa sarà redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.

Articolo 9. Informazione successiva⁵

1. Sono materie di informazione successiva la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Articolo 10. Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

³ Informazione art 22, comma 9 lettera b. Confronto, art 22 comma 8 lettera b CCNL 2016/2018

⁴ Confronto, ai sensi art 22 comma 8 lettera b, CCNL 2016/2018

⁵ Informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione" previste dall'art. 5, comma 5 del CCNL 2016/2018

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono richiedere, per la propria attività sindacale, uno spazio, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo 11. Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria Istituzione Scolastica per i motivi di interesse sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'Istituzione Scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del Dirigente.

Articolo 12. Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima come previsto dell'art. 28, comma 2, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Articolo 13. Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL e dal Contratto Regionale.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Il D.S., per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, dispone gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addetti ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati; in assenza di disponibilità si procederà al sorteggio, seguendo in ogni caso il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico. Il Dirigente Scolastico riorganizza il servizio su proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi utilizzando i non partecipanti all'assemblea, creando il disservizio minore per l'utenza.

7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli scrutini finali.

Articolo 14. Modalità di sciopero

1. In occasione della proclamazione di uno sciopero, il Dirigente Scolastico invita, con apposita circolare, il personale tutto a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.
2. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
3. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali. Resta inteso che i docenti presenti in istituto sono tenuti alla vigilanza di tutte le classi scoperte, nei limiti dell'orario personale d'obbligo giornaliero.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio o l'eventuale riorganizzazione interna.
5. Il diritto di sciopero del personale A.T.A. deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/1990.

Articolo 15. Contingenti di personale in caso di sciopero⁶

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio.
2. Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
3. Il contingentamento riguarda solamente il personale A.T.A. ed è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 146/1990, e cioè:
 - a. Svolgimento degli scrutini e degli esami finali (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico);
 - b. Tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (DSGA, un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico).
4. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà – sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime Istituzione Scolastica, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
5. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
6. I soggetti individuali hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Articolo 16. Permessi e recuperi – personale docente

1. **Permessi brevi art. 16 CCNL 29/11/2007.** La concessione del permesso breve è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. Le ore di permesso relative alle attività di insegnamento sono restituite di norma nelle proprie classi oppure per supplenze nel plesso.
2. **Permessi art. 15 CCNL 29/11/2007.** Come da normativa, si chiarisce che:

⁶ Si fa riferimento al protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero siglato in data 11.2.2021 e acquisito al protocollo n. 457 in data 15.2.2021

- i permessi sono attribuiti e non più concessi dal Dirigente Scolastico (CCNL 29/11/2007)
- i motivi personali e familiari devono essere documentati anche mediante autocertificazione affinché l'amministrazione sia messa in condizione di effettuare gli opportuni controlli.

Articolo 17. Permessi personale A.T.A.

1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per particolari esigenze personali, e non possono eccedere le 36 ore nell'anno scolastico.
2. I permessi sono richiesti verbalmente o per iscritto prima dell'inizio del turno di servizio e sono concessi in relazione alle esigenze di servizio. Alla richiesta verbale segue in ogni caso la richiesta scritta.
3. Il dipendente concorda con il DSGA il recupero delle ore non lavorate, secondo le esigenze di servizio. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.

Articolo 18. Lavoro straordinario

1. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA e potranno rappresentare crediti di lavoro o essere utilizzate come recupero di eventuali permessi. Non sono concessi recuperi di ore non autorizzate dal DSGA.

Articolo 19. Ferie personale A.T.A.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il personale deve presentare la richiesta di ferie dell'anno scolastico in corso.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi oltre alle quattro giornate di cui all'art. 1 lett. a) della Legge 937/77. I neoassunti hanno diritto per tre anni a 30 giorni lavorativi.
3. Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio / 31 agosto.
4. Il personale a tempo indeterminato solo per particolari esigenze di servizio o di assenze regolate dalla normativa può fruire delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo, di norma non oltre il mese di aprile. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto.
5. In caso di distribuzione dell'orario su cinque giorni il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Le giornate di riposo di cui alla Legge 937/77 vengono attribuite, in aggiunta alle ferie, al personale con orario di lavoro su cinque giorni con le stesse modalità previste per tutto il personale.
6. Durante i mesi di luglio e agosto tutto il personale effettuerà l'orario normale di servizio di 36 ore settimanali su sei giorni lavorativi.
7. Il piano di ferie dovrà essere strutturato in modo da garantire la presenza di almeno due collaboratori presso la sede di Ardenno.
8. Tutto il personale è tenuto ad essere in servizio dall'ultima settimana di agosto per effettuare le pulizie in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 20. Chiusure prefestive⁷

1. A richiesta del personale A.T.A., nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura della scuola

⁷ Le chiusure dell'istituto nei periodi di sospensione delle attività per l'anno scolastico 2021/22 sono state deliberate dal Consiglio di Istituto in data 6.10.2021, n. 93 e sono le seguenti: 24 e 31 dicembre 2021, 2. 16 aprile 2022, 3. 2, 9, 16, 23, 30 luglio 2022, 4. 6, 13, 20, 27 agosto 2022.

nelle giornate prefestive. Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale è incluso nel piano delle attività predisposto dal DSGA, adottato dal Dirigente Scolastico qualora incontri il favore della maggioranza del personale, previa delibera del Consiglio di Istituto. Le ore di servizio sono recuperate con i giorni di ferie o festività soppresse, crediti di lavoro, recuperi.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 21. Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL 2007.

Articolo 22. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non prorogabili, il Dirigente Scolastico può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., anche oltre l’orario d’obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità
 - sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale A.T.A. di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’art. 57 del CCNL.

Articolo 23. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione, anche adottando opportune modalità di rotazione e secondo le modalità richiamate nell’art. 64 del CCNL 2007, oltre che un dovere per l’amministrazione.
2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dagli Uffici Centrali e Periferici del Ministero della Pubblica Istruzione nonché dalle Istituzioni Scolastiche, anche organizzate in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, il rimborso delle spese di viaggio, in stretta osservanza della Legge 122 del 30/7/2010 – conversione del D.L. 31/5/2010, n. 78 – art. 6 comma 12.
3. Il personale A.T.A. può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte dall’Università o da Enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In tale ottica sarà data priorità di formazione del personale coinvolto a vario titolo nei processi di sicurezza della scuola (primo soccorso, assistenza ai diversamente abili, addetti all’antincendio).
4. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa delle supplenze brevi, di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico, per partecipare ad iniziative di formazione.

5. Il Dirigente Scolastico assicura e facilita, in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione anche in aggiunta del predetto limite di cinque giorni.
6. Le stesse opportunità di cui ai precedenti commi devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
7. Il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva sui criteri dei permessi per l'aggiornamento, secondo le modalità dell'art. 7 del CCNL 2018.
8. In merito ai permessi per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale A.T.A. si concordano i seguenti criteri:
 - partecipazione a corsi, organizzati da enti accreditati per l'acquisizione di competenze che rappresentano risorse per l'istituto
 - partecipazione a convegni o a corsi di aggiornamento su delega del Dirigente Scolastico
9. Gli insegnanti sono tenuti a informare preventivamente il Dirigente Scolastico sulla partecipazione ai corsi.

TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 24. Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti da altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - a. monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
 - b. eliminazione dei rischi o quantomeno alla riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione e della prevenzione;
 - c. attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
 - d. verifica delle misure igieniche, di emergenza, di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione;
 - e. di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e dei referenti di plesso.

Articolo 25. Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti (D.S., RLS, RSPP, medico competente) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Sono invitati a partecipare i coordinatori di plesso, i preposti e almeno un collaboratore scolastico per plesso.
2. E' obbligo del Dirigente convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 30 dicembre.
3. Prima di tale riunione il Dirigente Scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria.
4. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.

5. Nella prima riunione periodica va verificata l' idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione e di informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
6. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto.
7. Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.
8. La riunione ha carattere sostanzialmente consuntivo. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non aver tenuto conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione.

Articolo 26. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. In particolare gli è riconosciuto il diritto di:
 - a. Accedere ai luoghi di lavoro;
 - b. Ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
 - c. Ricevere una formazione specifica.
3. Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:
 - a. Alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all'interno dell'Istituzione Scolastica;
 - b. Alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione degli incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente e all'organizzazione della formazione.
4. Egli riceve informazioni e le relative documentazioni:
 - a. Provenienti dagli organi di vigilanza;
 - b. Sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni;
 - c. Sugli infortuni e le malattie professionali.
5. Ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
6. Ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro.
7. Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale.
8. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, usufruisce dei permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, secondo quanto stabilito nel CCNL2007 all'art. 73 e delle norme successive, alle quali si rimanda.

Articolo 27. Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente all'esterno in quanto nell'Istituto non è presente personale docente con le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Articolo 28. Individuazione dei componenti del servizio di prevenzione e protezione ed attribuzione dei compiti

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico predisponde, d'intesa con il DSGA, il servizio e nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 29. Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Articolo 30. Doveri e diritti dei lavoratori

1. Si fa riferimento alla parte comune, Titolo III, del CCNL 19.4.2018 "Responsabilità disciplinare".
2. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a. Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b. Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS.
 - c. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
 - d. Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza.
 - e. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza organizzati dall'istituto.
 - f. Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso e d'emergenza.
3. Di contro, essi hanno diritto a:
 - a. Essere informati in modo generale e specifico.
 - b. Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio.
 - c. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e di messa a punto delle strategie prevenzionali.
 - d. All'attribuzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
 - e. All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Articolo 31. Aggiornamento del personale

1. Il Dirigente Scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per il lavoratori non dipendenti dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 32. Esercitazione e prove di evacuazione

1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 33. Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale A.T.A.;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. stanziamenti per attività complementare di educazione fisica;
 - e. stanziamenti per le ore eccedenti;
 - f. eventuali residui non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - h. eventuali contributi dei genitori.

Articolo 34. Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Articolo 35. Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo 36. Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Articolo 37. Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL 2007 e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica;
 - b. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.);
 - c. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
 - d. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.);
 - e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
 - f. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc.).

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica.

Articolo 38. Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 39. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Criteri per la sostituzione dei collaboratori scolastici:
 - a. Plesso di Cataeggio: le due unità presenti si sostituiranno a vicenda, sono riconosciute 2 ore per ogni evento;
 - b. Primaria di Ardenno: in caso di assenza di una unità addetta alle pulizie il martedì e il giovedì mattina si assegna 1 ora al collaboratore in servizio addetto all'assistenza;
 - c. Scuola secondaria di I grado: in caso di assenza di una unità sarà assegnata 1 ora al personale in servizio;
 - d. Infanzia di Ardenno: nei giorni in cui sono presenti 3 unità la sostituzione sarà effettuata dai due rimanenti in servizio, al collaboratore che effettua il pomeriggio saranno assegnate 2 ore;
 - e. Infanzia di Villapinta: la sostituzione sarà effettuata di mattino, al collaboratore che cambia turno e a quello che si sposta temporaneamente dalla scuola primaria saranno assegnate 1 ora;
 - f. Per tutti gli altri casi che non rientrano nei punti sopra elencati si valuterà di volta in volta sia per la sostituzione che per la eventuale assegnazione di ore;
 - g. Le ore eventualmente prestate in eccedenza, per i motivi sopra descritti, potranno essere recuperate in periodi di sospensione dell'attività didattica;
 - h. Qualora il monte ore a disposizione non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno il premio sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 40. Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 40, comma 1, lettera d) del CCNL 2018 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 41. Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante

l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

Articolo 42. Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

CAPO I

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) (art. 22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

Articolo 43. Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve. La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Articolo 44. Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

Articolo 45. Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; si stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica, siano entro la fascia oraria mattutina e pomeridiana – primo pomeriggio, escludendo il sabato e i festivi, entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.

Articolo 46. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. I collaboratori del dirigente scolastico, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati tramite comunicazioni asincrone.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Articolo 47. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

CAPO II

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA (art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

Articolo 48. Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici

durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Articolo 49. Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

Articolo 50. Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmii). Parimenti gli operatori video-terminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008). E' da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1 D.L.vo N 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE E ATA, COMPRESI I COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI

Art. 1 – Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato con le differenziazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 2 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al termine del corrente anno scolastico

Art. 3 – Risorse

Le risorse utilizzabili all'interno del Fondo dell'Istituzione scolastica sono costituite da:

- Stanziamenti annualmente stabiliti dal MIUR
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

Art. 4 – Determinazione delle quote del Fondo dell'Istituzione Scolastica da destinare al personale docente e ATA a. s. 2021/2021

- Ritenuto, in continuità con i criteri e modalità stabiliti nelle pregresse contrattazioni, di individuare le seguenti priorità:
 - 1) 1° collaboratore - 2° collaboratore
 - 2) Coordinatori/Referenti di plesso

- 3) Segretario/Coordinatore dei consigli di classe
- 4) Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

si espongono nei punti seguenti, la determinazione del FIS e l'utilizzo dello stesso.

La quota da destinare al Fondo dell'Istituzione Scolastica a. s. 2021/2022 secondo i parametri stabiliti nel CCIN, tra la rappresentanza di parte pubblica del MIUR e le organizzazioni sindacali ammonta a

VOCE Fonte normativa per finanziamenti	Parametro finanziario (lordo stato)	N. docenti e ATA in organico di diritto 2021/22 - n. punti di erogazione del servizio	Lordo Stato	Lordo dipendente
CCNL 2007 Art. 85 comma 3	2.549,88	10	25.498,80	19.215,37
CCNL 2007 Art. 85 comma 3	321,55	81	26.045,54	19.627,39
Totali			51.544,34	38.842,76

La disponibilità complessiva è determinata dal finanziamento indicato e dal residuo delle somme avanzate al 31/08/2021 pertanto si determina la seguente disponibilità:

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

	<u>Lordo Stato</u>	<u>Lordo dipendente</u>
Budget CCNL 29.11.2007	51.544,34	38.842,76
Residuo 2020/2021 riutilizzabile nell'esercizio successivo	3.834,45	2.889,56
<u>Totale</u>	55.378,79	41.732,32

Si conviene con le componenti della RSU a rimodulare gli avanzi prelevando € 515,74 dalla pratica sportiva ed € 333,67 dalle aree a rischio di forte processo immigratorio da destinare interamente al fondo dell'istituzione scolastica al personale docente oltre al prelevamento del 30% del fondo per la valorizzazione del merito da ripartire in parti uguali al personale docente e ATA.

2. Considerato che prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico, occorre scorporare le somme destinate a retribuire rispettivamente:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Indennità di direzione DSGA	459,31	346,13
Indennità di direzione a sostituto del DSGA (un mese congedo ordinario)	4.259,67	3.210,00
Compensi per ore eccedenti	2.125,99	1.602,10
TOTALE somme scorporate	6.844,97	5.158,23
CALCOLO DISPONIBILITA'		
Lordo disponibile a)	79.418,58	59.848,22
Somme scorporate b)	-6.844,97	-5.158,23
TOTALE fondo disponibile (a- b)	72.573,61	54.689,99

Per quanto concerne gli importi che saranno riportati di seguito, si concorda di indicare le somme al lordo dipendente in quanto rapportabili ai compensi individuali.

Ai sensi del vigente CCNL 2016/18 si indicano i seguenti orientamenti nella ripartizione delle risorse:

- Consistenza organica delle diverse aree, docenti ed ATA.

- Diverse tipologie di attività;
- Impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento, per quanto riguarda il personale docente.
- Diverse tipologie di profili professionali, per quanto riguarda il personale ATA.

La ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. C del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 sulla base del rapporto vigente ***nell'organico di diritto*** delle consistenze numeriche del personale docente (n. **61**) e di quello ATA (n. **20**) per la parte calcolata in base al numero di sedi, detratti gli importi destinati all'indennità di direzione al DSGA titolare e al sostituto, è la seguente:

Descrizione	Importi lordo Stato	Importi lordo dipendente
Il 74,00% delle risorse della parte comune sarà riservata all'area docenti	15.377,05	11.587,83
Il 26,00% delle risorse della parte comune sarà riservata all'area ATA	5.402,75	4.071,40
<u>Totale</u>	20.779,8	15.659,23

Art. 5 – Criteri per l'utilizzo del fondo d'Istituto determinato ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. C del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

Il Dirigente scolastico assegnerà, sulla base di quanto definito in contrattazione, gli incarichi, le attività e le funzioni, nel rispetto del CCNL, il più possibile in modo equo, tra il personale avente le competenze richieste e la disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando ove possibile accentramenti di risorse su poche persone.

4. L'attività di coordinamento di gruppi di lavoro e/o commissioni sarà retribuita nei soli casi in cui tale mansione non sia già contenuta in altro incarico (per esempio: nell'incarico di collaboratore del Dirigente scolastico, di funzione strumentale, di referente, ...).
5. Per le ore assegnate si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate e per questo faranno fede i verbali delle relative riunioni, i fogli firme delle attività e dei progetti e le autocertificazioni del personale; non verranno retribuite attività a consuntivo non previste in contrattazione.
6. Per ogni tipo di compenso citato nel presente contratto, qualora si verificasse che l'incaricato per funzioni quali collaboratore e funzioni strumentali si assentasse per un periodo tale da necessitarne la sostituzione o qualora l'incaricato rinunciasse alla nomina si procederà come segue:
 - al docente che lascia l'incarico verrà corrisposto il compenso in termini proporzionali alle azioni ed al periodo prestatato;
 - al docente che dovesse assumerne la sostituzione verrà corrisposto il rimanente importo;
 - per l'assegnazione al nuovo docente sarà svolta la relativa procedura.
7. Per quanto riguarda gli incarichi che prevedono compensi forfettari, qualora l'incarico non fosse svolto per intero (parziale/mancato svolgimento di compiti assegnati o assenza a riunioni di lavoro programmate non recuperate in altro modo o in caso di assenza superiore ai 30 giorni complessivi), la remunerazione sarà effettuata in modo proporzionale al reale svolgimento.

Per quanto riguarda l'utilizzo, le parti concordano quanto segue:

1. Una quota, prelevata dalla parte docenti è destinata al riconoscimento economico del 1° e del 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico e dei Responsabili/Referenti di plesso, tenendo presente che il 2° Collaboratore è anche coordinatore di tutti i plessi della scuola primaria.
2. La quota destinata per il 1° Collaboratore dovrà essere pari a **€ 2.200,00**.

3. la quota destinata per il 2° Collaboratore con funzione di coordinatore della scuola primaria dovrà essere pari ad € **2.200,00**.

Art. 6- Personale docente

Viste le attività retribuibili con il Fondo indicate dell'art. 22 c. 4 lett. C del CCNL del comparto **istruzione e ricerca 2016-2018** le parti concordano di utilizzare le risorse per retribuire le attività di seguito indicate con i seguenti **criteri di priorità**:

1. **Attività aggiuntive previste dal PTOF** e rientranti nelle Aree riferibili ai docenti con incarico di Funzioni strumentali, alle Commissioni e ai referenti **per la realizzazione dei progetti** secondo quanto deliberato nel Collegio Docenti Unitario del 1 settembre e del 10 settembre 2021
2. **Incarichi gestionali derivanti da organigramma** e da necessità organizzative interne all'Istituto.

ATTIVITA' – n. docenti coinvolti	COMPENSI	n.ad detti
SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO	LORDO DIPENDENTE	
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	€ 2.200,00	1
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	€ 2.200,00	1
COORDINATORE ORGANIZZATIVO SCUOLA SECONDARIA	€ 350,00	1
RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA	€ 350,00	1
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE	€ 2.835,00	9
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE	€ -	9
RESPONSABILI SCUOLA INFANZIA	€ 1.925,00	5
SEGRETARIO DI INTERSEZIONE	€ 315,00	5
RESPONSABILI SCUOLA PRIMARIA	€ 1.225,00	4
SEGRETARIO DI INTERCLASSE	€ 350,00	4
TOTALE	€ 11.750,00	
SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA		
INS. REFERENTE PROGETTO CONTATTO	€ 175,00	3
INSEGNANTE REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA	€ -	1
INSEGNANTE REFERENTE PER LA LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	€ -	
INSEGNANTE REFERENTE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA	€ 175,00	1
INSEGNANTE REFERENTE ED. LEGALITA' CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CYBERBULLISMO)	€ 455,00	2
TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI	€ 525,00	2
TUTOR ALTERNANZA	€ 350,00	4
COMMISSIONE PER AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (NIV)	€ 1.942,50	8
COMMISSIONE ED. CIVICA	€ 1.540,00	11
COMMISSIONE DIGITALE	€ 1.417,50	9
COMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI	€ 262,50	6
GLI REFERENTI DISABILITA' / DSA / BES	€ 612,50	7
STAFF DIREZIONE	€ -	10
COMMISSIONE CONTINUITA'	€ 420,00	
COMMISSIONE COORDINAMENTO PROGETTI PON	€ -	
COMMISSIONE ACCOGLIENZA	€ 525,00	3
REFERENTI COVID	€ 2.406,25	16
TOTALE	€ 10.806,25	
FLESSIBILITA'		
INTEGRAZIONE ORARIO AVVIO ATTIVITA' DIDATTICHE		

FLESSIBILITA' DIDATTICA - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (VISITE GUIDATE)		
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO		
SPORTELLO MATEMATICO	€ 1.400,00	
SPORTELLO LINGUA ITALIANA	€ 1.400,00	
SPORTELLO HELP INGLESE	€ 700,00	
TOTALE	€ 3.500,00	

Sono inoltre definite per attività di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento le quote di Fondo dell'Istituzione Scolastica ripartite sui Progetti di ampliamento dell'offerta Formativa, già deliberati in sede di Organi Collegiali, con precisazioni circa il numero dei docenti coinvolti e il numero delle ore previste. In particolare la quota complessiva è pari a € 4.364,95 così suddivisa:

DENOMINAZIONE	Compens o orario	Ore previste	F.I.S. (in €)	n.ad detti
PRIMARIA ARDENNO				
INSIEME SUL PALCO	17,50	6	€ 105,00	2
MUSICAL A SCUOLA		15	€ 262,50	2
PRIMARIA CATAEGGIO				
TEATRO IN MUSICA	17,50	9	€ 157,50	3
SECONDARIA				
LETTURA CHE PASSIONE	17,50	8,0	€ 140,00	2
CAMPIONATO GIORNALISMO	17,50	8,0	€ 140,00	2
	35,00	18	€ 630,00	2
LABORATORIO A CIELO APERTO FIUME ADDA	17,50	9,0	€ 157,50	3
PROGETTO TUTOR	17,50	28,0	€ 490,00	
LABORATORIO A CIELO APERTO TORRENTE STAGNO	17,50	6,0	€ 105,00	3
KET	17,50	5,0	€ 87,50	1
	35,00	20,0	€ 700,00	1
SCUOLA IN OSPEDALE / DDI PER ALUNNI FRAGILI / ISTRUZIONE DOMICILIARE	35,00	40,0	€ 1.400,00	
Totale Progetti			€ 4.364,95	
Totale FIS Personale Docente			€ 30.421,20	
Totale Disponibilità			€ 30.421,20	
Somma residua			€ 0,00	

- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: non sono ammessi sforamenti oltre le 40 (art 29 comma 3 lettera a e art 29 comma 3 lettera b). I docenti che presumono di superare le 40 ore previste per la partecipazione ai Consigli di Classe/Intersezione/Interclasse faranno pervenire proposta di calendario personale della loro presenza concordandola con i coordinatori per garantire il numero legale previsto per la validità delle riunioni. Eventuali eccedenze non saranno retribuite.
- Le quote orarie sopra indicate per tutte le attività, rappresentano l'impegno di spesa massimo previsto per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e/o per le attività svolte dalle diverse Commissioni operanti nell'Istituto e deliberate in sede di organi collegiali. Al termine dell'anno scolastico sarà effettuata una valutazione dell'attività svolta e il compenso per le attività aggiuntive sarà erogato solo per le ore effettivamente prestate, e rendicontate in aggiunta al normale orario di lavoro. Il

compenso per i partecipanti alle varie attività aggiuntive sarà erogato in rapporto al numero di ore prestate per le riunioni e/o per la realizzazione delle iniziative programmate dai docenti coinvolti nel limite massimo definito.

- *Commissioni e gruppi di lavoro*: Nel caso in cui il numero di ore calcolato secondo il criterio di cui sopra dovesse eccedere il totale di cui sopra, si opererà una opportuna diminuzione proporzionale sul numero di ore retribuibili a ogni unità di personale.
- Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento (collaboratori D.S., coordinatori di plesso, di classe/interclasse). Inoltre i compensi forfettari previsti dal contratto saranno ridotti in modo generico in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato (ripartiti su base mensile).
- Ai fini dell'accesso al Fondo dell'Istituzione Scolastica la Funzione Strumentale o il referente di progetto/commissione è tenuto a consegnare al Dirigente Scolastico, anche tramite il docente con funzione "vicaria", un'informazione scritta contenente l'O.d.G. per qualsiasi riunione o iniziativa programmata in riferimento ai singoli o a gruppi di docenti appartenenti alla propria area. Ogni Funzione Strumentale, dopo l'effettuazione delle prestazioni, compilerà e firmerà un modulo con le ore effettivamente prestate e i nomi dei partecipanti ai lavori. I moduli di rendicontazione e i verbali appositamente redatti, raccolti per singoli progetti/commissioni, dovranno essere consegnati al termine del mese di dicembre (monitoraggio in itinere) ed entro il 20 giugno (rendicontazione conclusiva) all'Ufficio amministrativo per il dovuto controllo prima di procedere ai pagamenti delle prestazioni. L'effettuazione delle attività rientranti nel PTOF è articolata nelle Aree proposte in seno al Collegio dei Docenti, anche facenti capo alle Funzioni Strumentali attivate nell'a. s. 2021/2022

2. A seguito del decremento dei fondi disponibili non vengono accantonate quote per la formazione del personale docente ed ATA.

Qualora l'Amministrazione dovesse attivare corsi con frequenza obbligatoria (sicurezza – sostegno scuola primaria) si provvederà ad autorizzare il recupero delle ore prestate in eccedenza successivamente alla chiusura delle attività didattiche per non più sei giorni continuativi.

A titolo indicativo, ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. c7 del *CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018*, si evidenziano di seguito le **attività di aggiornamento e formazione** riconosciute nel piano di aggiornamento e formazione, deliberato dal Collegio Docenti in data 30 Giugno 2021, promosse anche dall'Amministrazione di competenza, dalla rete A.S.A.S o da reti di Scuole, con particolare riferimento a:

1. Formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008: formazione/informazione Linee guida di contrasto all'epidemia da Covid-19, formazione di base - sicurezza, primo soccorso, antincendio, corsi di formazione/aggiornamento per le seguenti figure: Preposto, ASPP, RLS.

La formazione si intende come diritto del Personale Docente, come all'art 64 del CCNL 2016-18 vigente:

- Integrazione ed inclusione: i disagi comportamentali dello spettro autistico, D.O.P e Sindrome di La Tourette;
- Le life skills: formazione di I livello;
- Corsi pratici-teorici di ed. ambientale;
- Corsi di potenziamento delle competenze linguistiche in LSI per tutti gli ordini di scuola;
- Corsi di formazione/autoformazione/aggiornamenti sulle tematiche del Bullismo/Cyberbullismo;

- DVA, DSA, BES: le diverse tipologie, i compiti della scuola, i rapporti con le famiglie e con i servizi territoriali;
- Le avanguardie educative: esperienze educative di innovazione organizzativa e metodologia per tutti gli ordini di scuola: la didattica aumentata dalla tecnologia digitale, la flipped classroom, la DAD, il progetto "Scuola senza zaino"...
- Piano Nazionale di formazione per l'Ed. Civica e il Curricolo Digitale: la costruzione del Curricolo Digitale;
- Il Pensiero computazionale, il coding, le STEM;
- Metodologia CIL nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado;
- La co-costruzione del curricolo per competenze;
- Corso di formazione sulle mappe mentali (finalizzato all'inclusione alunni DSA); PTOF_RAV e rendicontazione sociale;
- Formazione sulla sicurezza: formazione e/o aggiornamento antincendio, prima formazione e/o aggiornamento per docenti preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; stress da lavoro correlato;
- Corsi di formazione per il Progetto Writing teacher (ambito di italiano).

Sarà valutata la partecipazione (anche di gruppi o di singoli docenti) ad iniziative non ancora determinabili, per tutte le attività formative autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa verifica della legittimità della richiesta, e comunicate al Collegio nella prima riunione utile per la relativa formale ratifica.

Fermo restando quanto indicato, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a seguito di assegnazioni ministeriali, le attività saranno individualmente riconosciute forfettariamente per l'accesso al Fondo dell'Istituzione Scolastica secondo i seguenti criteri:

da 10 a 20 ore: **€ 100,00**

da 21 a 40 ore: **€ 200,00**

oltre 40 ore: **€ 250,00**

Le economie derivanti dal controllo di gestione degli incarichi, funzioni ed attività relative a tutto il personale docente, andranno a confluire, come residuo, nel Fondo dell'Istituzione relativo al successivo anno scolastico.

Istruzione domiciliare

Vengono accantonate 40 ore per l'istruzione domiciliare.

Nel caso non dovessero bastare si opererà una opportuna diminuzione proporzionale sul numero di ore retribuibili a ogni unità di personale nei progetti.

Nel caso non dovessero essere utilizzate verranno rinegoziate al termine dell'anno scolastico.

Art. 7 – Quota di risorse da destinare alla retribuzione dei docenti che svolgono attività di Funzioni Strumentali e gestionali (art. 2, comma 2, terzo alinea CCNL 07.08.2014)

Alle funzioni-strumentali previste dall'art. 33 del CCNL Scuola 2006- 2009, designate per l'a. s. 2021/2022, saranno destinate le seguenti risorse:

	<u>Lordo Stato</u>	<u>Lordo dipendente</u>
Budget art. 2, comma 2, terzo alinea CCNL 07.08.2014	4.216,78	3.177,68
Residuo 2020/21 riutilizzabile nell'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	4.216,78	3.177,68

Proprio in virtù del compito assegnato, le Funzioni Strumentali non potranno accedere al fondo di Istituto per le attività specifiche riguardanti l'area cui sono preposti. Mentre potranno accedervi per compiti particolari che richiedano competenze esclusive e/o per iniziative diverse e di altro ambito/commissione cui eventualmente hanno preso parte in virtù della materia di insegnamento o delle specifiche competenze.

Le Funzioni Strumentali saranno ripartite in quote uguali per l'attuazione dei singoli progetti presentati al Collegio Docenti e conformi ai compiti presenti negli incarichi conferiti dal Dirigente Scolastico. In particolare:

AREA – ATTIVITA' COMPITI E FUNZIONI	IMPORTO (lordo dipendente)
1 - Valutazione, autovalutazione, ricerca e innovazione	794,42
2 - Inclusione, integrazione e disagio	794,42
3 - Attività di continuità	794,42
4- Attività di orientamento	794,42
Totale lordo dipendente	€ 3.177,68

Con la RSU sarà inoltre contrattata ogni altra attività che possa richiedere prestazioni di ore aggiuntive non rientranti nella precedente declaratoria di voci.

Art. 8 - Ore eccedenti

L'importo complessivo del finanziamento per le ore eccedenti ammonta a:

	<u>Lordo Stato</u>	<u>Lordo dipendente</u>
<u>Risorse assegnate</u>	1.972,27	1.486,26
Residuo 2020/2021 riutilizzabile nell'esercizio successivo	153,72	115,84
TOTALE	2.125,99	1.602,10

Resta inteso che eventuali ulteriori finanziamenti destinati a compensare la prestazione di ore eccedenti debbano essere proporzionalmente distribuiti con i criteri indicati.

Considerata l'esigua disponibilità finanziaria, si ritiene necessario ricorrere all'istituzione del recupero da parte dei docenti disponibili a prestare ore eccedenti, da effettuarsi durante la sospensione delle lezioni nel mese di giugno o in itinere.

Art. 9 – Attività complementari di educazione fisica

L'importo complessivo del finanziamento per le attività complementari di educazione fisica è così calcolato:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
<u>per ogni classe di istruzione secondaria in organico di diritto della scuola 9 classi per € 84,96</u>	764,64	576,22

Tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo grado in base al numero delle classi autorizzate in organico di diritto. Le attività realizzate sono monitorate attraverso un'apposita piattaforma informatica.

Si conviene che la somma disponibile da liquidare con il sistema "Cedolino Unico" debba essere ripartita per la copertura delle ore prestate dal personale docente in servizio in qualità di docente di educazione fisica per l'intero importo disponibile.

Art. 10 – Progetti relativi alla Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art 2 comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014)

L'importo delle risorse assegnate per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo corrisponde a:

	<u>Lordo Stato</u>	<u>Lordo dipendente</u>
<u>Risorse assegnate</u>	481,54	362,88
Residuo 2020/21 riutilizzabile nell'esercizio successivo	447,36	337,12
TOTALE	928,90	700,00

L'attribuzione delle risorse alle istituzioni scolastiche, individuate come aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica prevede la realizzazione di azioni progettuali e di percorsi che a partire dai bisogni e dalle difficoltà manifestati dagli studenti, siano finalizzati alla loro motivazione, all'accompagnamento, al sostegno degli stessi attraverso:

- progetti integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto e piena consapevolezza e responsabilizzazione del corpo docente rispetto a tale impegno e al perseguimento degli obiettivi assunti;
- attenzione prioritaria agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, agli studenti di recente immigrazione non italo-foni, agli studenti in situazione di disagio;
- coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle azioni progettate, con particolare attenzione per i genitori e gli altri soggetti territoriali, nell'intento di realizzare una reale "alleanza educativa" con essi;
- piena coerenza di questi progetti con il curriculum della classe e pieno raccordo tra tutte le discipline di curriculum;
- utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale, basati anche sulla peer education e peer tutoring;
- attenzione alla documentazione dei processi e dei percorsi nell'intento di diffondere e migliorare azioni positive.
- Utilizzo di strumenti di monitoraggio utili a determinare l'effettivo impatto delle azioni proposte rispetto ai tassi di abbandono e di dispersione scolastica.

Art 10 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art 1 comma 127 della Legge 107/2015

La quota assegnata, pari a 9788,76 euro verrà utilizzata per il 70 per cento per valorizzare il merito dei docenti sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, il residuo 30 per cento verrà utilizzato in modo proporzionalmente equo tra personale docente e ATA. In particolare, per i docenti, verranno incentivate le attività di supporto alla didattica, per il personale ATA verranno incentivati gli incarichi specifici.

Nella valorizzazione del merito dei docenti il Comitato di valutazione fisserà dei criteri che favoriscano l'individuazione di almeno 3 docenti per ordine di scuola, fatta salva la possibilità di porre comunque dei limiti per poter accedere al bonus.

Il valore minimo del bonus riconosciuto al singolo docente non dovrà essere inferiore al 50% del valore medio riconosciuto a tutti i docenti.

Art. 11 - Personale ATA

Viste le attività retribuibili con il Fondo di Istituto indicate nell'art. 22 c. 4 lett. C del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018;

Visto il PTOF aggiornato approvato e adottato per l'anno scolastico 2021/2022;

Visto il piano di lavoro per il personale ATA proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2021/2022;

le parti concordano di utilizzare le risorse per retribuire le attività di seguito indicate necessarie alla realizzazione del PTOF e alla efficace ed efficiente funzionalità organizzativa, didattica ed amministrativa dell'Istituto connessa all'autonomia:

<u>ATTIVITA' DA INCENTIVARE</u>	La misura oraria (diurna) è prevista dalla tabella 6 allegata al CCNL 2006-2009: Area A Collaboratori scolastici: € 12.50 Area B Assistenti Amm.vi: € 14.50
<u>Prestazioni aggiuntive:</u> 1.devono essere inerenti alle attività e progetti richiamati dal PTOF e/o funzionali all'autonomia scolastica; 2.Sono effettuate durante il normale orario di lavoro come intensificazione delle prestazioni oltre alle obbligatorie mansioni da espletare per contratto od obbligo di legge; 3.se prestate come intensificazione durante l'orario di lavoro non possono essere recuperate come straordinario	Le prestazioni riferite ai progetti del PTOF vengono indicate al Dirigente Scolastico dalla Funzione strumentale preposta all'area, che si avvale della collaborazione del personale ATA, in fase di progettazione iniziale Le attività funzionali all'autonomia scolastica sono determinate in coerenza con le indicazioni del Piano di lavoro annuale predisposto dal DSGA e adottato dal D.S. In particolare l'attuazione: di attività di assistenza e vigilanza durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, rendicontazione pasti mensa scolastica, (salvo convenzione con le Amministrazioni Comunali), supporto agli alunni diversamente abili, collegamento tra sedi e reperimento materiali per plessi, servizi esterni (Ufficio postale, Comuni), disponibilità allo spostamento in altri plessi, produzione di fotocopie. La misura del compenso sarà forfettaria. I compensi forfettari saranno determinati preventivamente in proporzione al numero delle ore stimate necessarie all'assolvimento del compito.

ATA - qualifica	n. ore/ persone	Numero ore	Totale in €
collaboratori scolastici - intensificazione del lavoro nelle scuole dell'infanzia	10	44	€ 550,00
collaboratori scolastici - assistenza agli alunni anticipatari scuola infanzia	6	90	€ 1.125,00
collaboratori scolastici - accoglienza alunni scuola primaria sirta	4	75	€ 937,50
collaboratori scolastici - piccola manutenzione e riparazioni	2	50	€ 625,00
collaboratori scolastici - incarico figure sensibili	17	79	€ 987,50
collaboratori scolastici - orario spezzato	2	50	€ 625,00
collaboratori scolastici - intensificazione del lavoro	2	20	€ 254,12
collaboratori scolastici - pulizia sale rappresentazioni	4	40	€ 500,00

collaboratori scolastici - referenti covid	4	10	€ 125,00
collaboratori scolastici - sostituzione colleghi	10	20,0	€ 250,00
assistenti amministrativi - gestione dati invalsi	1	50	€ 725,00
assistenti amministrativi - gestione documentazione alunni dva / bes	1	35	€ 507,50
assistenti amministrativi - gestione supplenze interne	1	60	€ 870,00
assistenti amministrativi - gestione albo web	1	25	€ 362,50
assistenti amministrativi - gestione documenti sicurezza dlgs 81/2008	1	60	€ 870,00
assistenti amministrativi - gestione e attivita' progetti in rete	1	25	€ 362,50
assistenti amministrativi - gestione sito internet e segreteria digitale	1	70,0	€ 1.015,00
Totale impegno di spesa			€ 10.691,62
Disponibilità			€ 10.691,62
Rimanenza			€ 0,00

A seguito del decremento dei fondi disponibili, non si prevedono quote per la formazione del personale ATA.

A titolo indicativo, ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. c7 del *CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018*, si evidenziano di seguito le **attività di aggiornamento e formazione** che, nel caso in cui fossero attivate si provvederà a riconoscerne l'impegno orario con possibilità di recupero delle ore effettuate.

A titolo descrittivo, si indicano di seguito le priorità di frequenza, con particolare riferimento a:

1. Formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008: formazione/informazione Linee guida di contrasto all'epidemia da Covid-19, formazione di base - sicurezza, primo soccorso, antincendio, somministrazione di farmaci salvavita in ambiente scolastico, la chiamata di emergenza, corsi di formazione/aggiornamento per le seguenti figure: Preposto, ASPP, RLS.

La formazione si intende come diritto del Personale ATA, come all'art 64 del CCNL 2016-18 vigente:

1. Corsi di formazione ed aggiornamento per assistenza ad allievi disabili;
2. Sicurezza e protezione dei dati sensibili e della privacy, ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento, D. Lgs. 196/2003, così come modificata e integrata dal GDPR/16.
3. Corsi di formazione/aggiornamento per l'attribuzione posizioni economiche;
4. Aggiornamento su Programmi di gestione digitale della segreteria scolastica – Regel e della piattaforma ministeriale Sidi: estensione funzioni;
5. Corsi di formazione/aggiornamento, anche in modalità blended, relativi alle seguenti tematiche: Gestione alunni su piattaforma digitale e Gestione pratiche TFR, quiescenza e assenze del personale.

Le quote orarie sopra indicate per tutte le attività, rappresentano l'impegno di spesa massimo previsto per la realizzazione delle attività svolte dal personale dell'Istituto e autorizzate dal D.S. e dal D.S.G.A.

Al termine dell'anno scolastico sarà effettuata una valutazione dell'attività svolta e il compenso per le attività aggiuntive sarà erogato per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro.

Ove non è possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento ritenuta idonea all'effettuazione del servizio richiesto.

Inoltre i compensi forfetari previsti dal contratto saranno ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato (ripartiti su base mensile).

Art. 10 - Incarichi specifici conferiti ai sensi degli artt. 47 lett. b e 56

Gli incarichi specifici previsti dall'art. 47 del CCNL Scuola 2006- 2009 ammontano a:

	<u>Lordo Stato</u>	<u>Lordo dipendente</u>
Budget art. 2, comma 2, quarto alinea CCNL 07.08.2014	3.013,80	2.271,14
Residuo 2020/21 riutilizzabile nell'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	<u>3.013,80</u>	<u>2.271,14</u>

L'art.47 del CCNL 2006-2009 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscono per quei compiti che "... nell'ambito dei profili professionali comportino l'assunzione di responsabilità ulteriori, e (...) particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività". Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori, e quindi *non contrattabili* con la dirigenza da parte del singolo interessato, in quanto *non si aggiungono al profilo di base, ma fanno parte del proprio profilo* anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze dell'Istituzione scolastica.

Tipologia di incarico	Criteri per l'attribuzione	Budget a disposizione
a) Assistenti amministrativi: tutte le unità hanno la formazione relativa l'ex art. 7 ovvero 2 percepiscono la prima posizione economica e 2 la seconda.	<ul style="list-style-type: none"> ● Indicazioni ed esigenze derivanti dal CCNL e dal piano delle attività ● Esperienza maturata nel settore ● Competenze specifiche ● Disponibilità a svolgere l'incarico 	Definito ai sensi dell'art. 47 CCNL 2006-2009, le cui risorse sono determinate in applicazione dell'art. 50 commi 1 e 2 del CCNI/99 (con relazione al DSGA del lavoro svolto): supporto per la gestione dell'area personale
b) Collaboratori scolastici n° incarichi: 6 <u>AMBITI:</u> attività di assistenza alla persona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni ed esigenze derivanti dal CCNL e dal piano delle attività ▪ Esperienza maturata nel settore ▪ Competenze specifiche ▪ Disponibilità a svolgere l'incarico 	Definito ai sensi dell'art. 47 CCNL 2006-2009, le cui risorse sono determinate in applicazione dell'art. 50 commi 1 e 2 del CCNI/99 (con relazione al DSGA del lavoro svolto): attività di assistenza alla persona € 240,00 ai CC.SS a 36 h € 200,00 ai CC.SS a 30 h € 160,00 ai CC.SS a 24 h
Totale impegno di spesa lordo dipendente		2.271,14

Art. 12 – Modalità generali per il conferimento degli incarichi

Per le modalità di conferimento degli incarichi si rimanda al Contratto Integrativo d'Istituto sui criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e a quanto indicato nel presente articolo.

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività.

Nella lettera d'incarico saranno precisate, oltre quanto previsto dalla normativa vigente, la funzione da svolgere, il n.° delle ore da prestare (se forfettarie) e l'importo orario relativo al profilo di appartenenza.

Nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico specifico venga ritenuto non adeguato, anche con verifiche in itinere, dall'Amministrazione rispetto agli obiettivi prefissati, il D.S, su motivata proposta del D.S.G.A., informa il diretto interessato, consulta la RSU per valutare la situazione ed eventualmente ridurre proporzionalmente il compenso previsto. In casi estremi si potrà procedere alla revoca dell'incarico ed a nuova attribuzione secondo i criteri richiesti.

Il personale ATA cui saranno assegnati incarichi e compiti specifici potrà accedere al fondo dell'Istituzione scolastica solo per prestazioni diverse rispetto a quelle inerenti l'incarico specifico ricevuto.

Art. 13– Individuazione del personale ATA

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA rispetto agli incarichi da attribuire al personale ATA, individua il personale ATA sulla base dei seguenti criteri: disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo, competenze specifiche professionali, esperienza pregressa, formazione acquisita, funzionalità dell'incarico da assegnare rispetto all'obiettivo.

Art. 14 – Controllo sulla compatibilità dei costi

I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal Dirigente Scolastico per il controllo, entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Art. 15 –Verifica dello stato di attuazione del contratto integrativo sul Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta per esaminare i problemi sorti.
2. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.
3. Solo se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente (con esclusione di nuove clausole) essa ha valore dal momento in cui viene stabilita.
4. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse del Fondo sarà oggetto di informazione successiva.

La presente ipotesi di contratto sostituisce tutti i precedenti accordi raggiunti sul Fondo dell'Istituzione Scolastica.

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Clausola di salvaguardia finanziaria

I budget assegnati ai progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del Dirigente scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente Sindacale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Letto, firmato e sottoscritto

<u>PARTE PUBBLICA:</u>	<u>PARTE SINDACALE:</u>
<p>Il Dirigente Scolastico Maria Concetta Rosafio</p>	<p>Per la delegazione di parte Sindacale: La RSU d'ISTITUTO</p>
<p><i>Maria Concetta Rosafio</i></p>	<p>Barri Roberta <i>Roberto Barri</i></p>
<p><i>Maria Concetta Rosafio</i></p>	<p>Rocca Maria Giulia <i>Maria Giulia Rocca</i></p>
<p></p>	<p>Scarinzi Francesco <i>Francesco Scarinzi</i></p>
<p></p>	<p>Rappresentanze sindacali presenti:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>